

Classificazione 13.110/CORGEN/1/2014A

Agli indirizzi PEC di

- Ordini e Collegi professionali
- Provincia di Alessandria
- Provincia di Asti
- Provincia di Biella
- Provincia di Cuneo
- Provincia di Novara
- Provincia di Torino
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
- Provincia di Vercelli
- Arpa Piemonte
- Comuni Piemontesi

Oggetto: Indicazioni sull'applicazione della normativa inerente la digitalizzazione e dematerializzazione relativa alla partecipazione regionale al procedimento di bonifica di siti inquinati di competenza comunale (art.242 d.lgs. 152/2006) e modalità di invio della documentazione inerente l'iter amministrativo.

Il diritto all'uso delle tecnologie telematiche da parte dei cittadini e delle imprese costituisce un indirizzo di politica legislativa di grande attualità nella legislazione odierna, che sta avendo grandissimo peso nella recente decretazione attuativa.

Vengono infatti istituiti in capo a cittadini ed imprese diritti effettivamente esigibili che concernono, oltre al menzionato diritto all'uso delle tecnologie, il diritto al domicilio digitale, il diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all'accesso, il diritto di trovare on line tutti i formulari e i moduli aggiornati.

Tali diritti ingenerano sul fronte della pubblica amministrazione correlativi obblighi e soprattutto molti cambiamenti di ordine organizzativo e strumentale al fine di adeguare le proprie strutture e le proprie modalità d'azione per corrispondere pienamente ai doveri indicati dal legislatore.

Il d.p.c.m. 22 luglio 2011 (Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 5 bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) è intervenuto, sul solco già tracciato mediante l'emanazione delle disposizioni di cui al Codice per l'Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, "CAD"), a chiarire che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in forma digitale (articolo 1).

Il decreto interviene ancora a specificare che, laddove non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, che diventa in tal modo strumento preferenziale di comunicazione con la Pubblica amministrazione (articolo 1).

Conferma l'intendimento del legislatore di favorire il passaggio al telematico anche l'istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC3: <http://www.iniepec.gov.it/>) delle imprese e dei professionisti, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico in forza della previsione di cui all'articolo 6 bis del Codice per l'amministrazione digitale.

INI-PEC mette a disposizione infatti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano. L'indice inoltre viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese, dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

L'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata sussiste, oltre che, come si è detto, in capo alle imprese, anche in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (articolo 16, comma 7, del d.l. 185/2008), alle imprese costituite in forma societaria (articolo 16, comma 6, del d.l. 185/2008) ed ora anche in capo alle ditte individuali (articolo 5, commi 1 e 2 del d.l. 179/2012).

L'obbligo della P.A. di comunicazione esclusivamente via pec sussiste altresì per i cittadini che hanno comunicato il proprio domicilio digitale. Una volta dichiarato il domicilio digitale, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare con i cittadini esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati.

Ancora per quanto concerne i cittadini non rivestenti la qualità di imprese, viene previsto l'invio esclusivamente in via telematica per le domande di partecipazione a selezioni e concorsi (articolo 8, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5).

In sintesi, dal quadro normativo sopra delineato si deduce come il processo di dematerializzazione si ponga con carattere di obbligatorietà nell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento al tessuto economico produttivo.

Considerato che i soggetti interessati dal procedimento di bonifica è costituito da imprese, professionisti e pubbliche Amministrazioni, si è ritenuto di dare compiuta applicazione alle disposizioni sopra elencate **richiedendo l'esclusiva presentazione mediante la posta elettronica certificata di ogni forma di comunicazione inerente il procedimento in oggetto utilizzando preferibilmente il formato PDF per gli allegati.**

Al fine poi di snellire le procedure di comunicazione ed eliminare oneri amministrativi a carico dei privati proponenti, consistenti nelle onerose duplicazioni delle copie progettuali, viene in allegato indicato l'elenco della sola documentazione amministrativa che **obbligatoriamente** deve essere fornita a questi uffici ai fini della gestione del procedimento, sottolineando che **la documentazione tecnica e progettuale viene richiesta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli interventi in danno che hanno usufruito di finanziamenti regionali per la progettazione e/o esecuzione degli interventi di bonifica.**

Da ultimo, in ordine alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle indicazioni fornite con d.g.r. 41-10623 del 6 ottobre 2003, si precisa che permane invece la necessità di invio della documentazione cartacea delle fidejussioni bancarie e delle polizze assicurative, fatte salve ulteriori successive disposizioni in materia da parte della Giunta regionale.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, tutte le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC:

ambiente@cert.regione.piemonte.it

Si sottolinea che non si terrà in considerazione la documentazione diversa da quella sopra indicata.

Per ulteriori informazioni in relazione all'utilizzo della posta certificata in Regione Piemonte si rimanda all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

(ing. Stefano RIGATELLI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005)

Elenco della documentazione amministrativa che deve obbligatoriamente essere fornita in formato digitale (PDF) ai fini del procedimento di bonifica.

Pubbliche Amministrazioni:

- Comunicazione iniziale di possibile inquinamento su siti non ancora presenti in anagrafe (art. 242, 244, 245 del d.lgs. 152/06)
- Inserimento sito in Anagrafe (art. 251 del d.lgs. 152/06)
- Provvedimenti comunali di approvazioni delle fasi progettuali: Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Progetto Operativo
- Pareri ARPA e Province relativi all'approvazione delle fasi progettuali
- Provvedimenti provinciali relativi alla certificazione della conclusione degli interventi di bonifica (comma 2, art. 248, d.lgs. 152/06)
- Provvedimenti o prese d'atto comunali/provinciali relativi alla conclusione dei procedimenti di bonifica anche senza certificazione
- Richieste cancellazione siti dall'Anagrafe
- Comunicazioni sulle utenze/referenti dell'Anagrafe
- Risposte ad eventuali note scritte dalla Regione relative al procedimento di bonifica

Imprese e professionisti

- Comunicazione iniziale di possibile inquinamento su siti non ancora presenti in anagrafe (art. 242, 244, 245 del d.lgs. 152/06)
- Autocertificazioni dei soggetti (comma 2, art. 242, d.lgs. 152/06 e per i siti di ridotte dimensioni art. 249)
- Risposte ad eventuali note scritte dalla Regione relative al procedimento di bonifica
- Scheda di sintesi del sito contaminato

Soggetti privati:

- Comunicazione iniziale di possibile inquinamento su siti non ancora presenti in anagrafe (art. 242, 244, 245 del d.lgs. 152/06)
- Autocertificazioni dei soggetti (comma 2, art. 242, d.lgs. 152/06 e per i siti di ridotte dimensioni art. 249)
- Risposte ad eventuali note scritte dalla Regione relative al procedimento di bonifica